

SENTENZA N°
R.G. N°
REP. N°
CRON. N°

10550/18
2040/18



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
TORRE ANNUNZIATA

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace avv. Tommaso Pentangelo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N° 2040/18 R.G. avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrative, nella causa promossa da:

Kiriacoulis Holiday srl, in persona l.r.p.t. Luciano Rigli, e Vela Dream srl, in persona l.r.p.t. dott. Mario Cuoco, obbligata in solido.

OppONENTI

CONTRO

Capitaneria di Porto di Torre del Greco, in persona del Comandante p.t. CF Fabrizio Di Maggio dal quale è rappresentata e difesa

- Opposta -

Conclusioni dell'opponente: accoglimento del ricorso.

Conclusioni dell'opposta: rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 21.02.2018 gli oppositori esprimevano d'aver ricevuto in data 24.09.2010, la prima in qualità di trasgressore e la seconda obbligata in solido, l'ordinanza ingiunzione n.01/2010 del 23.01.2018 da parte della Capitaneria di Porto di Torre Annunziata a seguito del verbale redatto in data 01.08.2017, per violazione dell'art.2 comma 5-55 D.Lgs 171/05.

Deducevano gli oppositori la nullità dell'ordinanza-ingiunzione della Capitaneria errata interpretazione del Dlgs 79/2001 applicazione della norma violata, insufficiente ed inidonea motivazione, violazione L.241/90, difetto di istruttoria.

Fissata la comparizione delle parti, si costituiva la Capitaneria di Porto di Torre del Greco che chiedeva il rigetto del ricorso in fatto e diritto.

All'odierna udienza comparivano le parti che rassegnavano le proprie conclusioni.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice si ritirava e dava lettura del

dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è ammissibile e procedibile essendo stata proposta nei termini di legge.

Le doglianze proposte dagli opposenti sono fondate e vanno pertanto accolte.

Osserva questo giudice che la Corte di Giustizia Europea con sentenza n. n° 400 del 30 aprile 2002, ha stabilito che per pacchetto turistico non deve intendersi solo una vacanza preconfezionata dal tour operator, ma anche l'assemblaggio dei diversi servizi concordato al momento della stipula del contratto di viaggio (self made). Tale definizione è stata ribadita dalla direttiva europea n° 2302 del 25 novembre 2015.

Orbene dalla documentazione in atti risulta che la Kiriacoulis Holiday srl, tour operator, abbia organizzato un pacchetto turistico, e non la semplice sublocazione della imbarcazione, la stessa Agenzia delle Entrate ritiene applicabile alla fattispecie l'art.74 ter del dpr 633/1972 il regime speciale IVA previsto per le Agenzie di Viaggi.

Alla luce di quanto sopra questo giudice condivide la sentenza del giudice di Portoferraio che ritiene applicabile alla fattispecie il Codice del Turismo e non quello del Codice della Navigazione applicato dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda di Kiriacoulis Holiday srl e Vela Dream srl così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n.01/2010 del 23.01.2018.
- 2) Condanna la Capitaneria di Porto di Torre del Greco, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese che liquida in euro 420,00 di cui 120,00 per spese ed euro 300,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA e spese generali in favore del procuratore antistatario.

Così deciso Torre Annunziata li 10.07.2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torre Annunziata li

22 GEN 2019

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Tommaso Pentangelo